

# COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DI STRUTTURE ED IMMOBILI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI**

approvato con deliberazione consiliare n.36 del 22.04.2009

ART. 1 - Il presente regolamento, in attuazione dell'art.69 dello statuto Comunale, disciplina le modalità di assegnazione e l'uso degli immobili e delle strutture, di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune, alle associazioni. Il presente regolamento non si applica alla concessione degli impianti e strutture sportive né a quelle concessione temporanee che sono normate da specifici regolamenti.

ART. 2 – L'assegnazione di strutture ed immobili comunali, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11.08.1991, n.266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, avviene ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della legge 7 dicembre 2000 n.383, a titolo di contratto di comodato così come disciplinato dagli artt. 1803 e segg. del codice civile.

ART. 3 - L'Amministrazione Comunale potrà inoltre concedere in locazione, l'utilizzo di immobili e strutture comunali non utilizzati per fini istituzionali, ad altre forme associative presenti sul territorio comunale o che svolgono attività di rilevanza pubblica sul territorio comunale o qualsiasi altra attività ritenuta meritevole di patrocinio. In tal caso il canone di locazione viene determinato moltiplicando il valore minimo stabilito dall'accordo territoriale ex art. 2, comma 3 della legge 431/98 sottoscritto in data 25.06.2004 e successive modificazioni ed integrazioni (attualmente fissato in euro 2,00 al mq) per il numero dei mq occupati. Nel caso di condivisione degli stessi spazi da parte di più associazioni si provvederà alla ripartizione dell'onere in base al tempo di utilizzo. La giunta comunale, in considerazione della rilevanza dell'attività che l'associazione svolge sul territorio comunale, può ridurre il canone sino ad un massimo del 50%. Se i locali sono in immobili di oltre 40 anni in condizioni logisticamente non confortevoli o con elevata rotazione nella loro fruibilità la giunta comunale può ridurre il canone sino ad un massimo del 70%.

ART. 4 - La valutazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, viene effettuata, per l'elevato contenuto di discrezionalità, dalla Giunta Comunale che adotterà apposito atto di indirizzo, Nel caso di condivisione degli stessi spazi da parte di più associazioni si provvederà alla ripartizione dell'onere in base al tempo di utilizzo. Non si dà luogo alla applicazione del canone di locazione per quegli immobili dei quali il Comune ne ha la disponibilità a titolo gratuito.

ART. 5 – Le strutture comunali e gli immobili vengono assegnati alle varie associazioni con provvedimento del responsabile del Servizio Finanziario su atto d'indirizzo della Giunta comunale. A seconda delle dimensioni dei locali l'assegnazione potrà prevedere anche una o più associazioni per lo stesso locale. Le associazioni che si troveranno a condividere uno stesso locale dovranno accordarsi per l'uso e per l'arredo nonché comportarsi secondo principi di buona convivenza.

ART. 6– Hanno titolo a richiedere un locale da adibire alle proprie attività sociali le Associazioni presenti sul territorio comunale o che svolgono attività di rilevanza pubblica sul territorio comunale, nei seguenti settori:

- a) tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale e di tutela dei portatori di handicap;
- b) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali e del patrimonio storico ed artistico;
- c) promozione del dibattito, del confronto e delle iniziative culturali che valorizzino ed impegnino le diverse espressioni dell'associazionismo culturale sandanielese;
- d) promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative;
- e) promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile;
- f) promozione e coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni che valorizzano la differenza di genere;
- g) sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari;
- h) promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche;
- i) promozione delle attività sociali, educative, formative, sanitarie e protezione civile;

Condizioni fondamentali per l'assegnazione di un locale da adibire alle proprie attività sociali sono:

- 1) attività sociale nei settori di cui al comma precedente, svolta senza fine di lucro;
- 2) cariche sociali democraticamente nominate e svolte solo a titolo di volontariato;
- 3) possesso dello Statuto che regolamenti il funzionamento dell'associazione;

La domanda di assegnazione, redatta su apposito modulo che sarà predisposto dall'amministrazione Comunale, dovrà contenere le seguenti notizie e attestazioni:

- a) nome, cognome, del presidente dell'Associazione, denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA (ove posseduta) dell'Associazione;
- b) attestazioni relative ai punti 1), 2), e 3 del presente articolo;
- c) esplicita assunzione di ogni responsabilità per il corretto uso degli immobili e delle strutture comunali e impegno all'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione;
- d) esplicita dichiarazione di conoscere il presente regolamento e di accettarlo incondizionatamente;
- e) l'impegno a risarcire, a semplice richiesta dell'amministrazione Comunale, documentata da idonea relazione tecnica, i danni prodotti alle strutture occupate, ai loro arredi fissi e mobili, ed alle relative pertinenze;

Alla domanda di assegnazione, sottoscritta dal presidente dell'Associazione, dovrà essere allegata copia dello statuto di cui al punto 3) del presente articolo, qualora non già acquisito agli atti dell'Ente. Le modifiche allo Statuto o alle cariche sociali dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio di ragioneria del Comune.

ART.7 - L'Associazione si impegna a svolgere le attività indicate nel proprio Statuto, ricomprese nei settori di cui all'art. 6 promuovendo così la più ampia partecipazione alla vita sociale. L'Associazione si impegna altresì a partecipare nei diversi modi alle attività e manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, dalle Associazioni o dagli altri enti promozionali presenti all'interno della Comunità.

ART.8 – Sono poste a carico del Comune di San Daniele del Friuli le seguenti spese:

- le manutenzioni ordinarie e pulizie degli spazi comuni ove esistenti;
- le manutenzioni straordinarie del fabbricato;
- le assicurazioni che attengono alla proprietà dei beni o poste a carico del Comune in seguito a precedenti rapporti contrattuali;

ART. 9 – Sono poste a carico dell'Associazione le seguenti spese:

- la manutenzione ordinaria del locale assegnato;
- la manutenzione ordinaria degli arredi, degli utensili e delle attrezzature in dotazione al fabbricato con obbligo di restituirli nello stato in cui si trovano all'inizio dell'uso;
- tutti gli oneri derivanti dall'organizzazione delle proprie attività (acquisti, noleggi, assicurazioni, spese telefoniche ecc.);
- il rimborso delle spese, calcolate a consuntivo, relative al riscaldamento, all'acqua e all'energia elettrica in proporzione alla superficie in mq. occupata e al tempo di utilizzo;

ART. 10 – Tenendo presente i principi del rispetto verso la Comunità dei Cittadini e verso le Associazioni, si pongono i seguenti divieti e obblighi:

- A) è fatto divieto all'associazione di sublocare o di concedere in uso, fatto salvo specifiche convenzioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, i locali anche parzialmente o gratuitamente a terzi;
- B) è fatto divieto di utilizzare i locali per scopi diversi da quelli previsti dall'art.7;
- C) è fatto divieto di depositare e accumulare utensili, attrezzature, rifiuti o oggetti di qualunque tipo negli spazi comuni;
- D) è fatto divieto di utilizzare o depositare attrezzature pericolose per le persone e per l'edificio. In particolare è vietato l'uso di bombole a gas, stufette elettriche, ecc.
- E) è fatto divieto di appendere manifesti o altro sulle pareti degli spazi comuni. Per gli avvisi o la pubblicità riguardanti la propria Associazione andranno utilizzati gli appositi spazi predisposti;
- F) è fatto obbligo alle Associazioni di custodire il locale assegnato con la massima cura e diligenza;
- G) Nelle strutture dovrà essere rispettato il divieto di fumare.

Le associazioni dovranno assicurarsi, all'atto della consegna delle strutture, che le stesse, gli eventuali arredi fissi e mobili, gli annessi servizi, siano in normali condizioni d'uso, contestando immediatamente all'Ufficio tecnico Comunale difetti o danneggiamenti riscontrati.

Saranno addebitati all' associazione tutti i danni rilevati alla restituzione degli immobili e strutture che non siano stati contestati all'atto della consegna, ogni eccezione esclusa.

ART. 11 – L'Associazione consente l'accesso per controlli e verifiche ai funzionari comunali incaricati di provvedervi.

ART. 12 – La decadenza dell'assegnazione viene pronunciata nei seguenti casi:

- 1) qualora l'Associazione non attivi o sospenda l'organizzazione delle attività previste dall'art.7 (Inattività dell'Associazione);
- 2) per continue irregolarità e reiterati abusi commessi dall'Associazione nella conduzione dell'attività e in dispregio dei divieti e degli obblighi previsti dall'art. 10.
- 3) a seguito di motivata decisione della Giunta Comunale per altre ragioni di pubblico interesse.

ART. 13 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si applicano con decorrenza dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 14 - Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente norma regolamentare emanata in materia di assegnazione ed uso di strutture ed immobili comunale alle associazioni.